Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Martedì, 27 maggio 1924** — **Numero 125**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Provveditorato Generale dello Stato — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) e decorrono dal 1° di ogni mese. L'importo degli abbonamenti richiesti per corrispondenza deve essere inviato a mezzo di vaglia postale o telegrafico o di vaglia di Istituti di emissione. — All'importo di ciascun vaglia deve essere sempre aggiunta la prescritta tassa di quietanza.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria - *A. Boffi.* — Ancona - *G. Fogola* — Aquila - *F. Agnelli.* — Arezzo *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno - *S. Pierucci.* — Avellino *C. Leprini.* — Bari - *Fratelli Favia.* — Belluno - *S. Benetta.* — Benevento - *E. Podio.* — Bergamo *Anonima libraria italiana.* — Bologna - *L. Cappelli.* — Bolzano - *L. Trevisini.* — Brescia - *E. Castoldi.* — Cagliari *G. Carta.* — Caltanissetta - *P. Milia Russo.* — Campobasso - *R. Golitti* — Caserta - *F. Abussi.* — Catania - *G. Giannotta.* — Catanzaro - *G. Mazzocco.* — Chieti *E. Piccirilli.* — Como *C. Nani e C.* — Cosenza - *L. Luberto.* — Cremona - *E. Rastelli.* — Cuneo - *G. Salomone.* — Ferrara - *Taddei Soati.* — Firenze *M. Mozzon.* — Fiume *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia - *G. Pilone.* — Forlì - *G. Archetti.* — Genova - *Anonima libraria italiana.* — Girgenti - (*). — Grosseto - (*). — Imperia - *S. Benedusi* — Lecce *Fratelli Lazzaretti.* — Livorno - *S. Belforte e C.* — Lucca *S. Belforte e C.* — Macerata - *R. Franceschetti.* — Mantova - *G. Mondovì.* — Massa Carrara - *A. Zannoni* — Messina - *G. Principato.* — Milano *Anonima libraria italiana.* — Modena - *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli - *Anonima libraria italiana.* — Novara - *R. Guaglio.* — Padova - *A. Draghi.* — Palermo *O. Fiorenza.* — Parma - *D. Vannini.* — Pavia - *Successori Bruni Marelli.* — Perugia - (*) — Pesaro - *R. Franceschetti.* — Piacenza - *V. Porta* — Pisa *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola - *E. Schmidt.* — Potenza - (*) — Ravenna *E. Lavagna e F°.* — Reggio Calabria - *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia - *L. Bonvicini.* — Roma - *Anonima libraria italiana. Stamperia Reale.* — Rovigo *G. Marin.* — Salerno *P. Schiavone.* — Sassari - *G. Ledda* — Siena - *Libreria San Bernardino.* — Siracusa - *G. Greco.* — Sondrio - *Zarucchi.* — Spezia - *A. Zacutti.* — Taranto - *Fratelli Filippi.* — Teramo - *L. d'Ignazio.* — Torino - *F. Casanova e C.* — Trapani - *G. Banci.* — Trento - *M. Disertori* — Treviso - *Longo e Zoppelli* — Trieste - *L. Cappelli* — Udine - *Carducci.* — Venezia - *S. Serafin.* — Verona - *R. Cabianca.* — Vicenza - *G. Galla.* — Zara - *E. de Schönfeld.* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 1° maggio 1924, n. 761.

Computo del servizio coloniale a favore degli agenti delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637, modificato col R. decreto-legge 17 maggio 1923, n. 1284;

Sentito il Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze e con quello per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1924, per gli agenti delle ferrovie dello Stato stabili, in prova e del ruolo aggiunto, il servizio effettivamente prestato nelle Colonie italiane in qualsiasi epoca dalla loro fondazione nella suddetta qualità o in quella di impiegato di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato è computato, agli effetti dell'anzianità per gli aumenti periodici di stipendio, con applicazione delle disposizioni degli articoli 5, 6 ed 8 del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637, modificate cogli articoli 11, 12 e 13 del R. decreto-legge 17 maggio 1923, n. 1284.

Art. 2.

Il servizio prestato nelle Colonie italiane anteriormente al 1° gennaio 1924 è computato colle norme dell'articolo precedente agli effetti della determinazione degli stipendi degli agenti nella qualifica rivestita alla data stessa.

Art. 3.

Le norme per l'applicazione dei benefici concessi dai precedenti articoli saranno stabilite dal Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato, anche in eccezione al disposto del 1° comma dell'art. 134 del vigente regolamento per il personale delle Ferrovie dello Stato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 207. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 aprile 1924, n. 762.

Modificazione al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2982, sull'ordinamento della Scuola di guerra e sul reclutamento per il servizio di Stato Maggiore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 2 luglio 1896, n. 254, ed 8 giugno 1913, numero 601, sull'avanzamento nel Regio esercito e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896, n. 254, approvato con Nostro decreto 21 luglio 1907, n. 626, e le successive modificazioni.

Visto il Nostro decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento del Regio esercito;

Visto il Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 2982, relativo all'ordinamento della Scuola di guerra e al reclutamento per il servizio di Stato Maggiore;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2982, è sostituito il seguente:

« Gli ufficiali contemplati nell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 7 dicembre 1916, n. 1719, anche se non trasferiti nel cessato corpo di Stato Maggiore, si considerano equiparati agli ufficiali aventi il titolo di cui all'art. 3.

« Si considerano parimenti equiparati agli ufficiali aventi il titolo di cui all'art. 3, gli ufficiali che, avendo compiuto con successo un corso pratico sul servizio di Stato Maggiore, conseguirono durante la guerra una promozione per merito di guerra o una promozione per merito eccezionale o una promozione a scelta in base al decreto Luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 1267.

« Degli ufficiali suddetti e di coloro che, prima della guerra, ultimarono con esito favorevole il corso completo presso la scuola di guerra, soltanto quelli che furono già dichiarati idonei a prestare servizio presso i comandi quali ufficiali a disposizione per il servizio di Stato Maggiore, senza essere trasferiti nel cessato corpo di Stato Maggiore, possono essere trasferiti in detto servizio in base al solo giudizio della Commissione di cui all'art. 6.

« A quelli invece che non furono presi in esame per tale idoneità viene esteso il trattamento dell'art. 6 medesimo, e cioè quello normale previsto per il trasferimento in servizio di Stato Maggiore degli ufficiali che hanno compiuto con successo la Scuola di guerra (esperimento pratico presso i comandi e giudizio definitivo della competente Commissione) ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — A. DIAZ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 206. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 maggio 1924, n. 764.
Abolizione del ruolo invalidi del corpo Reale equipaggi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1919, n. 1988, sull'ordinamento del corpo Reale equipaggi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina e sue successive modificazioni;
Udito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere in massima favorevole ad unanimità;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' abrogato l'art. 18 del R. decreto-legge 20 ottobre 1919, n. 1988, modificato con l'art. 11 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1483;

Art. 2.

Il ruolo invalidi del corpo Reale equipaggi è abolito.

Art. 3.

Gli articoli 54 e 55 del R. decreto-legge 20 ottobre 1919, n. 1988, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
« Art. 54. — I militari attualmente appartenenti al ruolo invalidi del corpo Reale equipaggi saranno inscritti in un ruolo transitorio dal quale cesseranno al compimento del ventesimo anno di servizio effettivo, qualora abbiano diritto al massimo della pensione di riposo o man mano che lo raggiungeranno, venendo collocati a riposo d'autorità.
« Cesseranno inoltre da tale ruolo transitorio se prima del ventesimo anno di servizio abbiano ottenuto un impiego civile a norma delle disposizioni vigenti oppure debbono essere collocati a riposo per assoluta inabilità a prestare qualunque dei servizi indicati nell'articolo 55 ».
« Art. 55. — I militari inscritti nel ruolo transitorio di cui all'art. 54 dovranno essere in grado di disimpegnare uno dei seguenti servizi o altri analoghi: capo portinaio, capo ordinanza, guardiano, postino, scritturale, consegnatario di materiali, viveri o vestiario.
« I militari inscritti nel ruolo transitorio non possono avere promozioni salvo per i sottufficiali che si trovino nelle condizioni previste dal decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62.
« Per l'avanzamento di questi non è richiesto il periodo di imbarco prescritto per i sottufficiali degli altri ruoli ».

Art. 4.

Le disposizioni contenute nel presente decreto saranno inscritte nel testo unico autorizzato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2991.

Art. 5.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° giugno 1924 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 204. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° maggio 1924, n. 763.
Disposizioni concernenti le scuole elementari nei territori annessi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 aprile 1923, n. 993;
Visto il R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3113;
Considerato che con il 1° gennaio 1924 è entrato in vigore nei territori annessi l'ordinamento tributario del Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La quota di contributo, da consolidarsi a carico dei Comuni dei territori annessi di cui agli articoli 3 della legge 26 settembre 1920 n. 1322 e 2 della legge 19 dicembre 1920 n. 1778, i quali hanno le scuole elementari amministrate dal Regio provveditore agli studi è fissata nella misura di L. 2 per ogni abitante secondo la popolazione risultante dai dati del censimento del 1921. Detto contributo sarà versato dal 1° gennaio 1924 da ciascun Comune con le modalità ed entro i termini prescritti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
In tale contributo non sono comprese le somme dovute dai Comuni per effetto del R. decreto 31 dicembre 1923 numero 2996 che determina il nuovo stato economico dei maestri elementari.

Art. 2.

La quota di concorso dell'Erario dello Stato ai Comuni di cui all'art. 1, che conservano l'autonomia scolastica, è fissata dal 1° gennaio 1924 nella misura di L. 7 per ogni abitante, secondo la popolazione risultante dai dati del censimento del 1921.
Detta quota sarà versata a ciascun Comune con le modalità ed entro i termini prescritti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
In tale quota non sono comprese le somme dovute ai Comuni per effetto del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2996, che determina il nuovo stato economico dei maestri elementari.

Art. 3.

Il pagamento degli stipendi e degli altri emolumenti dovuti ai maestri in attività di servizio e delle pensioni da corrispondersi ai maestri e alle loro vedove ed orfani sarà effettuato non oltre il 30 giugno 1924, dai commissari liquidatori, di cui all'art. 5 del R. decreto 20 dicembre 1923 n. 3113.

Lo Stato corrisponderà ai commissari suddetti le somme necessarie per il pagamento degli stipendi ed assegni dovuti ai maestri elementari, salvo il rimborso dei contributi di cui all'art. 1 da parte dei Comuni, le cui scuole saranno amministrate dai provveditori agli studi, e delle somme eccedenti il contributo dello Stato da parte dei Comuni, che conserveranno l'amministrazione delle scuole.

Art. 4.

La spesa per il pagamento degli emolumenti degli impiegati in servizio presso gli uffici di stralcio, di cui all'art. 5 del R. decreto 20 dicembre 1923 n. 3113, nonchè le spese di gestione degli uffici medesimi, così per il servizio degli stipendi come per il servizio delle pensioni, saranno ripartite dal commissario liquidatore in aliquote proporzionali al numero degli abitanti fra i Comuni, che facevano parte della medesima circoscrizione scolastica.

Art. 5.

Oltre i Comuni capoluoghi di provincia potranno assumere la diretta gestione delle proprie scuole anche quei Comuni che, ad insindacabile giudizio del Ministro per la pubblica istruzione, risulteranno in tutto idonei ad amministrarle.

Art. 6.

Fino al 30 giugno 1924 lo Stato corrisponderà, per il pagamento delle pensioni ai maestri elementari, alle loro vedove ed orfani, la somma necessaria a complemento dell'attuale ammontare delle quote versate e da versarsi dai maestri in base alle leggi della cessata Monarchia austro-ungarica.

Art. 7.

Per un triennio a far tempo dal 1° gennaio 1924 il Ministro per la pubblica istruzione avrà facoltà di sospendere, nei Comuni dei territori annessi, di cui al presente decreto, l'applicazione del R. decreto 31 ottobre 1923 numero 2410, nelle parti riguardanti la costituzione e la gestione delle scuole provvisorie e delle scuole sussidiate.

Art. 8.

Per un triennio, a far tempo dal 1° gennaio 1924, continueranno ad aver vigore nella Venezia Tridentina e Giulia e a Zara le norme della cessata Monarchia austro-ungarica riguardanti la determinazione e l'applicazione delle penalità per le violazioni dell'obbligo scolastico, restando tuttavia salva la esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria per quanto concerne ogni esecuzione coercitiva delle penalità medesime.

Nella procedura, relativa alle dette penalità, ai dirigenti scolastici ed ai Consigli scolastici distrettuali, si intenderanno sostituiti rispettivamente i direttori didattici e gli ispettori scolastici.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 *maggio* 1924.
Atti del Governo, registro 224, *foglio* 205. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° maggio 1924, n. 769.

Proroga dell'attuazione dei provvedimenti concernenti la revisione delle assunzioni e sistemazioni e dei provvedimenti relativi all'esonero del personale postale, telegrafico e telefonico delle nuove Provincie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, colle quali sono state annesse al territorio del Regno d'Italia le nuove Provincie;

Visto il R. decreto 27 settembre 1923, n. 2228, relativo alla revisione delle assunzioni e sistemazioni fatte nel personale di ruolo e avventizio dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica nelle nuove Provincie;

Visto il R. decreto 29 novembre 1923, n. 2718, relativo all'esonero dal servizio di impiegati del cessato regime;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, coi Ministri per le finanze, e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I termini stabiliti dal R. decreto 27 settembre 1923, numero 2228, per l'attuazione dei provvedimenti concernenti la revisione delle assunzioni e sistemazioni del personale di ruolo ed avventizio fatte nelle nuove Provincie, e quelli stabiliti dal R. decreto 29 novembre 1923, n. 2718, relativo all'esonero dal servizio di impiegati del cessato regime, sono prorogati, per il personale dipendente dalla Amministrazione postale telegrafica e telefonica, al 30 giugno 1924.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 *maggio* 1924.
Atti del Governo, registro 216, *foglio* 193. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° maggio 1924, n. **767**.
Vigilanza e tutela provinciale dell'emigrazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti in data 19 luglio 1923, n. 1686, e 6 dicembre stesso anno, n. 2825;
Considerato che gli ispettori centrali e regionali ed i delegati provinciali dell'emigrazione dei quali venne autorizzata l'assunzione in servizio provvisorio conforme ai Nostri decreti sopra indicati hanno fatto buona prova e portato notevoli risultati pratici nei servizi relativi alla vigilanza sull'emigrazione, all'arruolamento della mano d'opera per l' estero ed all' istruzione pratica professionale degli emigranti;
Ritenuta la necessità di confermare la validità dei decreti su citati;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' confermata l'autorizzazione data al Ministro per gli affari esteri di assumere in servizio dipendente dal Commissariato generale dell'emigrazione ispettori centrali, regionali e delegati provinciali dell'emigrazione.
Le spese saranno imputate ai capitoli 20, 21, 38 e 55 dello stato di previsione della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1923-24 ed ai capitoli corrispondenti nei bilanci degli esercizi venturi.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 195. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 maggio 1924, n. **765**.
Autorizzazione agli insegnanti dei Regi istituti nautici di compiere un numero di ore di lezioni eccedenti l'insegnamento d'obbligo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Ritenuto essere necessario — durante gli anni scolastici nei quali sono ancora mantenute nei Regi istituti nautici le classi aggiunte e quando manchino insegnanti della materia — di riconoscere la possibilità ai docenti di ruolo, incaricati o supplenti, che adempiono al loro ufficio negli Istituti medesimi, di poter eccedere gli obblighi d'insegnamento;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per gli anni scolastici 1924-25 e 1925-26, nei quali vengono mantenute le classi aggiunte, ed a temporanea deroga della disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 17 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557, gli insegnanti di ruolo potranno raggiungere, oltre l'insegnamento di obbligo nel proprio istituto, un numero di ore di lezioni settimanali non eccedenti le 28.
Le ore eccedenti l'insegnamento di obbligo vengono, caso per caso, affidate agli insegnanti di ruolo in seguito a deliberazione ministeriale e sono ricompensate nella misura stabilita dalla tabella 9 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557.

Art. 2.

Per gli anni scolastici, di cui all'articolo precedente, ed a temporanea deroga della disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 36 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557, l'orario dell'insegnante incaricato o supplente può raggiungere le 28 ore settimanali di lezioni, in seguito a speciale autorizzazione ministeriale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 203. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 maggio 1924, n. **766**.
Lotteria nazionale a favore dell'Ospizio marino ed Ospedale dei bambini « Enrico Albanese » di Palermo e dell'Associazione contro la tubercolosi della città stessa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 aprile 1913, n. 275, colla quale fu autorizzata la concessione di una lotteria nazionale, con esonero da ogni tassa, di L. 5,000,000 a favore dell'Ospizio marino ed Ospedale dei bambini « Enrico Albanese » di Palermo e dell'Associazione contro la tubercolosi pure di Palermo;
Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2933, col quale l'importo della suindicata lotteria fu elevato da lire 5,000,000 a L. 12,000,000;
Ritenuto che la detta lotteria dovrebbe svolgersi nello esercizio 1924-25;
Considerato che per la maggiore importanza che ha assunto l'operazione per effetto dell'aumento dell'importo di essa a L. 12,000,000 il predetto periodo di svolgimento non si presenta sufficiente a far conseguire gli attesi risultati

economici della concessione e che legittima pertanto si presenta la richiesta degli Enti perchè sia accordato un maggior termine di svolgimento portandolo a tutto il 31 dicembre 1925 e stabilendo anzichè un'unica estrazione tre distinte estrazioni che dovranno aver luogo il giorno di Pasqua, il 4 novembre e il 31 dicembre 1925;

Ferme restando le modalità per il reparto fra i due Enti concessionari del ricavato della lotteria stessa, e salva l'approvazione del piano delle operazioni da parte del Ministro per le finanze;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il periodo di svolgimento della lotteria nazionale concessa con la legge 3 aprile 1913, n. 275, modificata con Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2933, a favore dell'Ospizio marino ed ospedale dei bambini Enrico Albanese di Palermo e dell'Associazione contro la tubercolosi pure di Palermo, fissato nell'esercizio finanziario 1924-25 viene, in deroga all'art. 1 della legge 2 luglio 1908, n. 464, prorogato a tutto il 31 dicembre 1925 e la estrazione si effettuerà in tre distinti periodi e cioè nel giorno di Pasqua 1925, il 4 novembre e 31 dicembre 1925.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 197. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° maggio 1924, n. 770.

Proroga dell'applicazione del R. decreto 13 dicembre 1923, n. 2899, relativo al nuovo ordinamento delle Direzioni compartimentali dei servizi postali ed elettrici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 aprile 1923, n. 905, col quale gli uffici preposti al personale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, allora esistenti presso le Direzioni generali dei servizi postali e dei servizi elettrici, cessarono di far parte delle predette Direzioni generali e costituirono una unità organica alla dipendenza diretta del Ministro per le poste ed i telegrafi;

Visto il R. decreto del 15 luglio 1923, n. 1747, col quale fu costituita nell'Amministrazione centrale postale, telegrafica e telefonica la Direzione generale del personale e degli affari generali;

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 3084, concernenti l'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 13 dicembre 1923, n. 2899, sull'ordinamento delle Direzioni compartimentali dei servizi postali ed elettrici;

Ritenuto che nella traduzione pratica del nuovo ordinamento dell'Amministrazione centrale e di quella periferica delle poste e dei telegrafi sono sorte notevoli e gravi difficoltà, per cui si rende necessario un completo e dettagliato studio;

Ritenuto che pertanto sia anzitutto da prorogarsi il termine del 1° luglio 1924, stabilito dall'art. 5 del R. decreto 13 dicembre 1923, n. 2899, per l'applicazione in tutto il Regno del nuovo ordinamento e che sia nel frattempo necessario provvedere alle modificazioni che risultassero opportune in seguito al completo e dettagliato studio di cui sopra.

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine stabilito dall'art. 5 del R. decreto 13 dicembre 1923, n. 2899, per l'attuazione del nuovo ordinamento delle Direzioni compartimentali dei servizi postali ed elettrici, è prorogato al 1° gennaio 1925.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 192. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 maggio 1924, n. 772.

Unificazione degli uffici di pretura nei Comuni sedi di più mandamenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei Comuni che sieno sede di più mandamenti le preture sono riunite e, insieme a quelle urbane, formano un unico ufficio di pretura con competenza unica per tutta la circoscrizione dei mandamenti e delle preture che lo costituiscono.

L'ufficio di pretura è diviso in sezioni ed è posto sotto la direzione del magistrato più anziano, il quale distribuisce il lavoro fra le sezioni.

Nei comuni in cui ha sede un tribunale al quale, a norma dell'art. 2 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1165, sia destinato in qualità di presidente e di procuratore del Re, un magistrato avente grado rispettivamente di consigliere e sostituto procuraore generale di Cassazione o parificato, la

direzione dell'ufficio di pretura è affidato a un magistrato avente grado di consigliere di Corte di appello.

I magistrati addetti a qualsiasi ufficio di pretura conservano la denominazione inerente al proprio grado con l'aggiunta della qualifica di pretore titolare per il dirigente, di pretore per i giudici o i giudici aggiunti e di vice pretore per gli uditori.

Art. 2.

L'unificazione delle preture nei singoli Comuni a termine del precedente articolo avrà luogo man mano che sarà possibile riunire gli uffici delle varie preture in un solo locale e dovrà avvenire in ogni caso entro il termine massimo di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Con Nostri successivi decreti saranno stabiliti la ripartizione in sezioni, di ogni ufficio di pretura unificato a termine dell'art. 1, il numero dei magistrati, cancellieri e funzionari che vi saranno addetti e tutte le norme che occorreranno per l'attuazione del presente decreto, il quale sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 27 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 228. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 maggio 1924, n. 775.

Disposizioni circa il contributo personale alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari approvato col R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e il relativo regolamento 7 gennaio 1917, n. 295;

Vista la legge 24 marzo 1921, n. 298, sullo stato giuridico degli ufficiali giudiziari e il relativo regolamento 19 ottobre 1922, n. 1473;

Visto il Nostro decreto 3 maggio 1923, n. 1165, col quale, a decorrere dal 1° gennaio 1924, è stato abolito l'assegno fisso per gli ufficiali giudiziari, sulle cui rate mensili erano prelevate le quote personali da essi dovute per iscrizione alla detta Cassa;

Ritenuta la necessità di assicurare in altro modo il pagamento del contributo da parte degli iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1924, i contributi personali degli ufficiali giudiziari alla Cassa di previdenza per le loro pensioni saranno prelevati dai ricevitori del registro sui diritti spettanti agli ufficiali giudiziari sulle spese di giustizia recuperate inscritte nei campioni civili, penali ed amministrativi; sulla percentuale del dieci per cento dei crediti inscritti sui campioni medesimi e sulle indennità supplementari pagate dallo Stato per raggiungere i minimi di provento garantiti per le varie categorie, a termini dell'articolo 1 della legge 24 marzo 1921, n. 298, modificato dall'art. 10 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1165.

Qualora le somme da prelevarsi sui diritti, sulle percentuali e sulle indennità supplementari anzidetti risultassero insufficienti o manchevoli, gli ufficiali giudiziari dovranno versare al ricevitore del registro la differenza od anche l'intera quota del loro contributo personale.

In caso di mancato versamento, dopo diffida con assegnazione di un congruo termine, l'ufficiale giudiziario in istato di morosità potrà essere ammonito e ripreso disciplinarmente e, se persista o ricada abitualmente nella morosità, potrà essere tramutato ad altra sede o sospeso dalle sue funzioni.

I pretori ed i rappresentanti del pubblico ministero vigileranno affinchè gli ufficiali giudiziari adempiano al loro obbligo ed applicheranno o promuoveranno i provvedimenti amministrativi o disciplinari che siano del caso.

Art. 2.

Agli effetti delle trattenute da eseguirsi dagli uffici del registro, i capi degli uffici giudiziari, nell'emettere alla fine di ogni mese i mandati di pagamento per indennità supplementari a favore di ufficiali giudiziari, vi apporranno l'avvertenza, che sull'importo dei mandati stessi dovrà essere prelevata la eventuale somma fino ad allora dovuta per contributi alla Cassa di previdenza.

Alla fine di ogni bimestre le cancellerie giudiziarie dovranno inoltre compilare due esemplari di elenchi riassuntivi nei quali saranno specificatamente indicati per ciascun ufficiale giudiziario ad esse addetto:

a) le somme percepite o da percepirsi pel bimestre decorso per indennità supplementari, per indennità di trasferta e per diritti di chiamata di causa in udienza, nonchè per crediti ricuperati dall'Erario inscritti nei campioni civili, penali ed amministrativi e per la percentuale del dieci per cento dei crediti stessi;

b) il contribuo dovuto per il bimestre decorso alla Cassa di previdenza;

c) le trattenute già eseguite entro il bimestre medesimo;

d) i contributi volontari versati, di cui all'art. 6 del presente decreto;

e) la rimanenza del debito di contributo per il bimestre decorso e per il bimestre o l'annata precedente e di altri debiti verso lo Stato.

A tali elenchi, firmati dal cancelliere e vistati dal capo dell'ufficio giudiziario, sarà anche apposta l'avvertenza, che sui mandati eventualmente da pagarsi dai ricevitori del registro dovrà essere prelevata la rimanenza dei debiti anzidetta.

Degli elenchi stessi, non più tardi del quinto giorno del bimestre successivo a quello cui si riferiscono, un esemplare verrà trasmesso al ricevitore del registro ed un altro alla Intendenza di finanza.

Art. 3.

I ricevitori del registro procederanno: *a*) ogni quindici giorni ai pagamenti dei diritti e della percentuale per i ricuperi dei crediti dell'Erario inscritti nei campioni amministrativi, su presentazione da parte degli ufficiali delle

relative richieste sulle quali dovranno essere indicate le somme ricuperate; b) alla fine di ogni mese ai pagamenti delle indennità supplementari; c) alla fine di ogni bimestre ai pagamenti dei diritti e della percentuale per i ricuperi dei crediti dell'Erario inscritti nei campioni civili e penali.

Su ciascun pagamento, salvo il disposto dell'art. 8, tratterranno l'intero importo del debito fino ad allora risultante a carico degli ufficiali giudiziari sia per contributo personale verso la Cassa di previdenza, sia per altra causa verso lo Stato, rilasciandone ricevute; e di ciascun pagamento e di ciascuna trattenuta daranno avviso alle competenti cancellerie, le quali ne prenderanno nota e si assicureranno della iscrizione delle somme pagate nel repertorio.

Sarà poi loro cura, alla fine di ogni bimestre, di versare alle sezioni di Regia tesoreria, mediante vaglia di servizio i contributi riscossi, e lo trasmetteranno, in unione alle distinte nominative compilate per ogni singolo inscritto, alla Intendenza di finanza la quale dopo di aver compiuto gli opportuni controlli, vi apporrà il visto e invierà vaglia e distinte alla sezione di Regia tesoreria.

Art. 4.

L'importo dei proventi viene desunto negli uffici, ai quali è addetto un solo ufficiale giudiziario, dai repertori e in quelli, ai quali ne è addetto un maggior numero, dai verbali di reparto, di cui è menzione nell'art. 75 del regolamento 19 ottobre 1922, n. 1473, tenuto conto, per altro, anche del quarto riservato ai sensi dell'art. 13 della legge 19 marzo 1911, n. 201.

Nell'uno e nell'altro caso l'indennità di trasferta deve essere calcolata per intero e devono essere detratti gli assegni e i sussidi di cui all'art. 177 della tariffa penale.

Per gli ufficiali giudiziari che siansi trovati fuori servizio per qualsiasi causa, i contributi si liquidano sui minimi stabiliti dalla legge.

Nel caso di aspettativa per infermità, i contributi verranno liquidati e trattenuti sull'assegno di aspettativa, di cui all'art. 2 della legge 24 marzo 1921, n. 298.

Art. 5.

Gli ufficiali giudiziari, dopo avere iscritti gli atti a repertorio a termini dell'art. 14 della detta legge, dovranno simultaneamente presentare il repertorio e gli atti al cancelliere o ad altro funzionario di cancelleria da questo espressamente delegato, il quale apporrà sull'originale e sulla copia il visto con la firma.

Degli atti da notificarsi a più persone o da affiggersi e dei quali a norma del Codice di procedura civile, possono spedirsi copie dagli ufficiali giudiziari, questi presenteranno al cancelliere, insieme con l'originale dell'atto, le copie destinate alla notificazione od alla affissione, ed il cancelliere verificherà se il numero di esse corrisponde a quello richiesto, ed apporrà su ciascuna copia il proprio visto, che ripeterà sull'originale, nel quale specificherà il numero delle copie vistate.

Quando non sia possibile inscrivere un atto nel repertorio prima della esecuzione, l'inscrizione verrà fatta nel giorno stesso in cui l'atto fu eseguito ed appena l'ufficiale giudiziario sia rientrato in residenza, e sarà presa nota del motivo del ritardo nella colonna delle osservazioni.

Le contravvenzioni al disposto del presente articolo, delle quali siansi resi colpevoli gli ufficiali giudiziari, saranno punite ai termini dell'art. 14 della legge 24 marzo 1921, n. 298.

Art. 6.

Il versamento del contributo volontario, nei limiti di cui all'art. 32 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, sarà effettuato all'ufficio del registro prima della fine di ogni bimestre, dandosene avviso alla cancelleria.

Alla fine dell'anno gli ufficiali giudiziari che abbiano versato contributi volontari daranno comunicazione diretta del relativo importo alla direzione generale della Cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse.

Art. 7.

Nel caso di trasferimento d'un ufficiale giudiziario la cancelleria della autorità giudiziaria cui era addetto, invierà alla cancelleria di quella cui è destinato, un prospetto con le indicazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 2 del presente decreto, anche per quanto riguarda il bimestre in corso.

Art. 8.

I contributi alla Cassa di previdenza e i debiti per altra causa verso lo Stato, non pagati nel 1923 e dal 1° gennaio 1924, fino all'attuazione del presente decreto, saranno soddisfatti o con versamenti volontari ovvero mediante trattenute rateali in misura eguale per ogni bimestre, con le modalità stabilite dai precedenti articoli, sicchè l'intero ammontare di passività venga estinto entro il 31 dicembre 1924.

Art. 9.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto.

Art. 10.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 27 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 277. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 maggio 1924, n. 773.

Composizione della Commissione speciale per la sistemazione giuridica del personale della magistratura proveniente dalla cessata Amministrazione austriaca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le operazioni indicate negli articoli 66, 67 e 68 del R. decreto 14 settembre 1923, n. 1921, la Commissione speciale per la sistemazione giuridica del personale della ma-

gistratura proveniente dalla cessata Amministrazione austriaca, è composta del Ministro per la giustizia, che la presiede, e di sei magistrati di grado non inferiore a consigliere di Cassazione, nominati dal Ministro stesso. Alle sedute della Commissione interviene per dare chiarimenti il capo dell'Ufficio del personale, od, in caso di suo impedimento, il funzionario che ne fa le veci. Adempirà le funzioni di segretario della Commissione un magistrato trattenuto al Ministero con funzioni amministrative.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 27 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 229. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 maggio 1924, n. 774.

Abrogazione delle Regie patenti del 19 maggio 1831 per gli Stati Sardi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di unificare nel territorio del Regno le norme concernenti le autorizzazioni governative agli Enti ecclesiastici per compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, comprendendovi le fabbricerie ed istituti consimili a scopo di culto esistenti nelle Provincie dell'antico Stato di Sardegna;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono abrogate le Regie patenti del 19 maggio 1831 per gli Stati Sardi, e nelle Provincie ove esse conservano tuttora efficacia sono estese alle fabbricerie ed istituti consimili a scopo di culto le norme attualmente vigenti nel Regno per gli enti ecclesiastici.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 27 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 226. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° maggio 1924, n. 768.

Tariffe postali per la spedizione del materiale propagandistico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 21 dicembre 1899, n. 501 e le successive modificazioni;
Visto il regolamento generale sul servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120 e le successive modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle stampe aventi carattere propagandistico spedite in conto corrente almeno una volta per semestre è applicabile la seguente tariffa di spedizione:
centesimi 5 per ogni esemplare non eccedente il peso di 50 grammi;
centesimi 2 per ogni successivo porto di 50 grammi o frazione di 50 grammi.
In eccezione al disposto dell'art. 71 del regolamento generale sul servizio postale, le pubblicazioni in parola debbono sottostare esclusivamente alle seguenti condizioni:
Portare stampato sul frontespizio e, eventualmente, anche sull'involucro soltanto il loro titolo, che può essere anche la ragione commerciale della casa mittente, la data e l'indicazione della periodicità; i vari fogli di ogni pubblicazione che consti di più di un foglio debbono essere di egual formato e ciascuna pubblicazione deve costituire, nella forma, un tutto omogeneo.

Art. 2.

Le stampe di cui all'articolo precedente possono illustrare ed offrire diversi prodotti della stessa ditta, ma non è ammesso che la propaganda fatta con le medesime si riferisca a più di una ditta produttrice.

Art. 3.

I campioni senza valore contenenti saggi gratuiti di prodotti medicinali, spediti direttamente a medici, cliniche, ospedali o istituti speciali di cura dalle case produttrici, possono raggiungere il peso massimo di gr. 500 e sono soggetti alle seguenti tariffe:
spedizione cent. 20 per i primi 100 grammi, cent. 10 per ogni porto successivo di grammi 50;
raccomandazione - cent. 25. Indennizzo per il caso di smarrimento di campioni raccomandati o di sottrazione totale del loro contenuto L. 7.50.
Tali campioni devono recare visibilmente all'esterno l'indicazione stampata o stampigliata della casa produttrice mittente e quella « Saggio gratuito di medicinali ».

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1924 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 194. — GRANATA.

REGIO DECRETO 27 aprile 1924, n. 776.

Estensione alla città di Fiume, e territorio relativo, delle leggi sulla Corte dei conti e sulla contabilità generale dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 febbraio 1924, n. 211, che annette la città di Fiume, col territorio relativo, al Regno d'Italia;
Visto il R. decreto 22 febbraio 1924, n. 213, che istituisce la provincia del Carnaro con capoluogo Fiume;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, *ad interim* per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla città di Fiume e territorio relativo, annessi al Regno d'Italia, in virtù del R. decreto 22 febbraio 1924, n. 211, sono estesi:

a) la legge 14 agosto 1862, n. 800, che istituisce la Corte dei conti e relative modificazioni;

b) il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e le altre disposizioni vigenti sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Le norme contenute nelle disposizioni indicate al precedente comma, che si riferiscono alla liquidazione e al pagamento di pensioni, stipendi e altre competenze al personale, proveniente dalle cessate amministrazioni della città di Fiume e territorio relativo non si applicano sino a quando non venga al riguardo provveduto mediante decreto Reale, su proposta del Ministro delle finanze, in relazione ai provvedimenti che saranno emanati per la sistemazione del personale medesimo.

Restano inoltre ferme le disposizioni dell'art. 5 del Regio decreto 22 febbraio 1924, n. 213, per la esecuzione delle spese occorrenti, fino al termine dell'esercizio finanziario 1923-24, per i servizi civili della città di Fiume e relativo territorio, ai quali non debbano provvedere gli Enti locali.

Art. 2.

La contabilità degli sgravi e dei rimborsi di tributi diretti e indiretti, riscossi in applicazione delle disposizioni del cessato regime ungherese e dei succedutisi governi locali, continuerà ad essere regolata secondo le norme già osservate, fino a quando non venga diversamente provveduto con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 3.

Con successivi decreti, promossi dal Ministro per le finanze, sentiti, ove occorra, gli altri Ministri competenti, saranno emanate le norme che risulteranno eventualmente necessarie per l'applicazione del presente decreto, nonchè per l'adattamento ad esigenze e istituti particolari.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 215 — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 maggio 1924, n. 777.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1923-24 e conseguenti variazioni nello stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa del Ministero delle finanze, per lo stesso esercizio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica e delle finanze e nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1923-24, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 216. — GRANATA.

Tabella delle variazioni da introdursi negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica e delle finanze e nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1923-24.

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

In aumento:

Cap. n. 3. — Spese di manutenzione e di adattamento dei locali dell'Amministrazione centrale . . L. 35,000.—
Cap. n. 4. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese di ufficio, ecc. . . . . » 200,000.—

Cap. n. 9. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . L. 130,000.—
Cap. n. 10. — Indennità e spese per ispezioni e missioni, congressi e per incarichi diversi di qualsiasi natura . . . . » 40,000.—
Cap. n. 21. — Pensioni ordinarie . . . . . » 6,250,000.—
Cap. n. 27. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per fitto di locali, ecc. . » 110,000.—
Cap. n. 30. — Indennità per l'esercizio della funzione ispettiva sull'istruzione primaria e popolare . » 50,000.—
Cap. n. 31. — Indennità per l'esercizio delle funzioni dei direttori didattici governativi e per ogni incarico o missione, ecc. . . . . » 20,000.—
Cap. n. 34. — Concorso dello Stato nella spesa per la vigilanza alle scuole elementari dei direttori didattici incaricati . . . . » 120,000.—
Cap. n. 35. — Indennità di trasferimento ai maestri elementari . . . . » 125,000.—
Cap. n. 35-*bis* (di nuova istituzione). — Visite medico-fiscali ai maestri elementari dipendenti dalle Amministrazioni regionali . . . . . . » 100,000.—
Cap n. 35-*ter* (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento dei Consigli scolastici e dei Consigli di disciplina . . . . » 190,000.—
Cap. n. 75. — Istituti dei sordomuti - Spese di mantenimento degli istituti governativi - Posti gratuiti - Assegni fissi, ecc . . . . » 34,387.10
Cap. n. 81. — Assegni fissi ad istituti d'istruzione superiore e legato Filippo Barker Webb, ecc. . . » 1,047,817.80
Cap. n. 82. — Fondazioni scolastiche a vantaggio di studi universitari - Posti gratuiti, pensioni, ecc. . » 32,000.—
Cap. n. 119. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per fitto di locali occorrenti ad uffici ed istituti, ecc. . . . . . . » 4,560.—
Cap. n. 147. — Somma da corrispondere al Regio istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento, ecc. . . . . » 75,000.—
Cap. n. 158. — Spese per l'incremento degli istituti d'istruzione, ecc. . . . . » 2,327.45
Cap. n. 166. — Saldo degli impegni riguardanti le spese generali, ecc. . . . . » 60,000.—
Cap n. 178. — Saldo degli impegni riguardanti le spese per l'istruzione elementare, ecc. . . . . » 50,000.—
Cap. n. 195 — Saldo degli impegni riguardanti le spese dell'istruzione media, ecc . . . . . » 220,000.—
Cap n 206. — Saldo degli impegni riguardanti le spese per l'educazione fisica, ecc. . . . » 10,000.—
Cap. n. 207. — Saldo degli impegni riguardanti le spese per gli istituti di educazione, ecc. . . » 20,000.—
Cap. n. 211. — Saldo degli impegni riguardanti le spese per le Università, ecc . . . . . . » 270,000.—
Cap. n. 283. — Saldo degli impegni riguardanti le spese per le biblioteche, ecc. . . . . . » 20,000.—
Cap. n. 293. — Saldo degli impegni riguardanti le spese per le antichità e le belle arti, ecc. . . » 600,000.—

Totale . . . L. 9,816,092.35

In diminuzione:

Cap. n. 11. — Indennità, diarie, gettoni di presenza a membri di Consigli, ecc. . . . . . . L. 49,000.—
Cap. n. 31-*ter*. — Indennità alle Commissioni per gli esami, ecc. . . . . » 173,860.—
Cap. n. 68. — Convitti nazionali - Aiuti e sussidi per lavori di manutenzione dei locali . . . » 30,000.—
Cap. n. 78. — Regio istituto di studi superiori, pratici e di perfezionamento in Firenze Regio Politecnico di Torino - Scuola navale, ecc.. . » 222,900.—
Cap. n. 90. — Istituti e corpi scientifici e letterari - Assegni e spese inerenti ai fini dei singoli istituti . . . . » 32,000.—
Cap n. 147. — Somma da corrispondere al Regio istituto di studi superiori, pratici e di perfezionamento in Firenze, ecc. . . . . » 46,450.—

Totale . . . L 554,210.—

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
DEL MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento:

Cap. n. 205. — Spese di ufficio, di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, trasporti, ecc. . . . L. 200,000.—
Cap. n. 208. — Fitto di locali di proprietà privata » 114,560.—

Totale . . . L. 314,560.—

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 112-*bis*. — Rimborso dalle Amministrazioni centrali dello Stato al Provveditorato generale dello Stato delle spese d'ufficio, di cancelleria di illuminazione, ecc. . . . . L. 200,000.—
Cap. n. 112-*quinquies* — Rimborso dalle Amministrazioni centrali dello Stato al Provveditorato generale dello Stato delle spese per fitti di locali privati, ecc. . . . . » 114,560.—

Totale . . . L. 314.560.—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'istruzione pubblica: GENTILE.
Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI

REGIO DECRETO 4 maggio 1924, n. 740.

Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile Gaetano Mazzoleni della frazione Calcinatello del comune di Calcinato.

N. 740. R. decreto 4 maggio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Asilo infantile Gaetano Mazzoleni della frazione Calcinatello del comune di Calcinato, viene eretto in Ente morale ed approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1924.

REGIO DECRETO 1° maggio 1924, n. 741.

Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile della frazione San Fermo del comune di Varese.

N. 741. R. decreto 1° maggio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Asilo infantile della frazione San Fermo del comune di Varese, viene eretto in Ente morale ed è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1924.

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1924.

Autorizzazione alla società « Fiume » di esercitare nel Regno le assicurazioni e le riassicurazioni contro i danni.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;

Vista la domanda 16 maggio 1924 della Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « Fiume », costituita in Fiume con atto 18 aprile 1924, col capitale di 10 milioni,

tendente ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni in tutti i rami, escluso quello sulla vita umana;

Ritenuto che la società è stata legalmente costituita e che è stato altresì adempiuto agli obblighi dell'art. 33 del citato decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, versando presso la Cassa depositi e prestiti, titoli di consolidato italiano 5 % per un valore di L. 200,000, con vincolo a favore della massa degli assicurati;

Decreta:

La Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni «Fiume», con sede in Fiume, è autorizzata all'esercizio nel Regno delle assicurazioni e riassicurazioni contro i danni, sotto l'osservanza delle norme stabilite dal R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966.

Roma, addì 22 maggio 1924.

Il Ministro: CORBINO.

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1924.

Approvazione dei modelli delle obbligazioni «Danneggiati terremoti».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 27 settembre e 23 dicembre 1923, nn. 2309 e 2873 e 27 gennaio 1924, n. 107;

Visti i Regi decreti-legge 17 gennaio 1924, n. 75 e 20 marzo 1924, n. 440;

Visto l'art. 7 del decreto 17 gennaio 1924, sovracitato.

Decreta:

Articolo unico.

Le obbligazioni «Danneggiati terremoti» emesse dal Ministero delle finanze e create dai Regi decreti-legge 27 settembre 1923, n. 2309, 17 gennaio 1924, n. 75, sono stampate su carta filigranata bianca speciale, portante, in tutto il campo del foglio filigrane in chiaro, corone Reali e linee sinuose parallele in senso orizzontale e tre fascie di fregi verticali.

Il titolo consta di tre parti: la prima (a sinistra) costituisce la matrice; la seconda (centrale) che è il corpo principale del titolo; la terza (a destra) costituente la contromatrice.

Le leggende stampate sulle tre diverse parti anzidette, sono tutte nel contesto uguali.

Il corpo principale del titolo, è racchiuso in elegante cornice a fregi ed a motivi geometrici nella cui parte superiore centrale campeggia lo stemma classico Reale con leoni rampanti e ricco manto.

Il fondo del titolo è stampato a guilloche, in colore azzurro; gli ornati che costituiscono la cornice e le leggende sono stampati in color bruno-cupo. Superiormente domina la leggenda «Ministero delle finanze» seguito nel lato destro sottostante dalla indicazione numerica del certificato, e poscia da una leggenda esplicativa del titolo «Obbligazioni danneggiati terremoto»; segue poi una speciale lineatura orizzontale, punteggiata, e riservata alle indicazioni delle generalità della persona o ditta danneggiata cui viene corrisposta od assegnata l'obbligazione, seguita ancora dalle specificazioni del motivo per cui l'obbligazione stessa è dovuta e della corrispondente somma capitale assegnata.

Sotto tali principali leggende, dal lato sinistro di chi legge, vi è uno spazio in bianco riservato alla data del conferimento del titolo ed altro spazio destinato a ricevere la firma di S. E. il Ministro per le finanze; dal lato destro havvi il «Visto per la Corte dei conti» con apposito spazio per la relativa firma.

Nella parte media fra le dette due firme è riservato uno spazio circolare bianco per il bollo a secco «Ministero finanze».

Di seguito, fra due doppie lineature parallele, leggesi la «Avvertenza» per le modalità e termini di pagamento dell'obbligazione.

Seguono ancora altre leggende, spazi e lineature orizzontali punteggiate, per la «Liquidazione» e relativo pagamento ordinato dall'Intendente di finanza per la cui firma è riservato pure apposito spazio.

Nella parte inferiore del titolo leggesi: «Lo spazio a tergo è riservato alle girate».

Come sopra detto, identica distribuzione delle leggende, spazi e lineature sono eseguite (pure con inchiostro color bruno-cupo) sulla matrice e sulla contromatrice del titolo; queste leggende però non sono racchiuse nella cornice riservata al titolo principale e sono stampate sul fondo bianco della carta filigranata.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 aprile 1924.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 121

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 24 maggio 1924.

	Media		Media
Parigi	123 42	Belgio	105 68
Londra	98 373	Olanda	8 475
Svizzera	400 13	Pesos oro	16 97
Spagna	311 91	Pesos carta	7 47
Berlino	—	New-York	22 656
Vienna	0 032	Oro	437 15
Praga	66 80		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	90 12
	3.50 % » (1902)	85 —
	3.00 % lordo	54 67
	5.00 % netto	100 87
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	87 76

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.